

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi

Presentato il 30 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, di cui il presente disegno di legge chiede la conversione in legge.

CAPO I. Misure fiscali per la crescita economica.

Art. 1. *(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi).*

La disposizione reintroduce, a partire dal 1° aprile 2019, la misura del cosiddetto

« super ammortamento » con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Art. 2. *(Revisione mini-IRES).*

La norma in esame sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) — cosiddetta mini-IRES — con un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di

tassazione agevolata ai fini IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.

La nuova aliquota ridotta dell'IRES, applicabile al reddito di impresa dichiarato, è correlata quindi al solo reimpiego degli utili. Si prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Nell'ultimo periodo del comma 1 è introdotta una disposizione in tema di addizionale all'IRES finalizzata a lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario.

Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'«incremento di patrimonio netto» registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (*id est*, il 2018 nella generalità dei casi). Ovviamente, l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente «agevolabile» negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Ai sensi del comma 2, l'«incremento di patrimonio netto» è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e

il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.

Come si può notare, si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificato) che lavora sostanzialmente «per masse» e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura

in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – ad esempio apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di *cash flow* eccetera).

Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente: ciò si verifica quando, in particolare, il reddito è inferiore all'importo dell'utile rilevante. Per tale motivo, al fine di salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza di utili. Si tenga presente, inoltre, che il soggetto potrebbe anche avere perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare. Il riporto, pertanto, dell'eccedenza, a maggior ragione, dà la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

Sono stabilite, ai commi 4 e 5, disposizioni di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 6 amplia l'ambito soggettivo interessato dalle disposizioni estendendo il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni previste dal presente articolo con altri benefici concessi, fatta eccezione per quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della *tonnage tax*, dei cosiddetti «forfetari», di coloro che determinano il reddito su base catastale) e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

Art. 3. (Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi).

La disposizione incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo – già aumentato al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – nella misura del 70 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2022).

In via transitoria, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure:

50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Art. 4. (Modifiche alla disciplina del Patent box).

La disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosidetto regime « Patent box »), ha richiesto sia un consistente impiego di risorse da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia un rilevante impegno da parte dei contribuenti, in considerazione della complessità e delicatezza della materia. Il predetto impegno, in particolare, si è concentrato, a decorrere dal 2015, sulla stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del relativo reddito agevolabile.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determina-

zione del reddito d'impresa agevolabile, hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

La norma ha l'obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

Pur tuttavia, al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, si prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idoneità della documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

La disciplina è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull'accordo disciplinato dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell'agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate

in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sia per i soggetti che esercitano l'opzione a regime ai sensi del comma 1, sia per i soggetti che esercitano l'opzione per le annualità pregresse ai sensi del comma 4, l'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

In particolare, per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 1, la variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Per i soggetti che esercitano l'opzione ai sensi del comma 4, l'agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovvero sia a quelli compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione. Tale somma deve essere ripartita in

tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Resta ferma l'ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 5. (*Rientro dei cervelli*).

La norma apporta significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;

si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;

si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Inoltre, alla lettera d) del comma 1 si introduce il comma 5-ter dell'articolo 16, il quale prevede che possono accedere ai benefici fiscali i cittadini italiani non iscritti

all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai cittadini italiani impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Nei commi 4 e 5, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019:

si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Inoltre, si dispone che possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del decreto-legge n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre

2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Art. 6. (*Modifiche al regime dei forfetari*).

La norma adegua il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a seguito delle modifiche allo stesso apportate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

In particolare, in considerazione della possibilità che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario potranno avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori – conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfetario – viene chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali. Peraltro, si sottolinea che, dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, questi ha già, comunque, l'obbligo di assolvere

tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando tramite modello F24 gli stessi, nonché presentando tutte le relative comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza. Conseguentemente per il datore di lavoro non si configura un sostanziale aggravio di adempimenti.

Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, la disposizione prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.

Al comma 3, la disposizione integra la disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all'articolo 1, commi 17 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (disposizione la cui efficacia è rinviata al 2020) chiarendo che i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Art. 7. (*Incentivi per la valorizzazione edilizia*).

Da tempo è evidente la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana. Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Tuttavia, l'attuale regime fiscale prevede l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9 per cento del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione. È, quindi, evidente la necessità di neutralizzare l'incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propeudica all'attuazione dei programmi.

Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibili le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si renda disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali, a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazioni di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.

Per questo, con la norma acclusa, s'intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.

Viene, altresì, previsto un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.

Art. 8. (*Sisma bonus*).

La modifica persegue la finalità di estendere, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni previste nel comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e consistenti nel diritto alla detrazione del 75 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di rico-

struzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.

Art. 9. (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili).

La disposizione prevede un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determinino la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

Con tale modifica normativa si estende a tutti gli strumenti finanziari con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni il trattamento fiscale già previsto dall'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa europea e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP. Contestualmente, si prevede l'abrogazione di tale disposizione specifica.

La modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, che ha avviato un'indagine nei confronti della citata disposizione nazionale vigente ritenendo che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione concederebbe un vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza, prevedendo la non tassazione delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che sarebbero

invece di regola soggette a tassazione. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o di svalutazione di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche, chiunque sia l'emittente. L'indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell'Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019, ragione dell'urgenza per l'adozione della misura in questione.

A tal fine, con il comma 1 viene stabilito che, a determinate condizioni, sia i maggiori valori connessi con le ricordate insussistenze di passività, sia, simmetricamente, i minori valori (riconducibili al ripristino, parziale o totale, del valore degli strumenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il particolare trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applica solo qualora: *a)* la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari derivi dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali; *b)* gli strumenti finanziari siano diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari; *c)* gli strumenti finanziari abbiano le caratteristiche indicate nel comma 2.

Più specificamente, secondo il comma 2, gli strumenti finanziari in esame non possono essere sottoscritti o acquistati dalla società emittente o da sue controllate o collegate e il loro acquisto non può essere finanziato dalla società emittente. Riguardo alla durata, gli strumenti devono essere perpetui e non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dall'emissione. Le disposizioni che disciplinano questi strumenti devono prevedere una serie di limitazioni dei diritti del sottoscrittore: in caso di liquidazione dell'attivo, i diritti dei sottoscrittori sono subordinati rispetto a quelli di tutti gli altri creditori dell'emittente; inoltre, eventuali opzioni di riacquisto o di rimborso antici-

pato possono essere esercitate unicamente dall'emittente; deve essere, infine, prevista anche la possibilità per l'emittente di annullare le distribuzioni relative a questi strumenti e, qualora le distribuzioni siano annullate, le somme non distribuite non possono essere cumulate con quelle successive, né la mancata distribuzione può costituire un caso di insolvenza dell'emittente.

È inoltre previsto che gli strumenti finanziari possono essere oggetto, alternativamente, di: *a)* riduzione, temporanea o permanente, del valore nominale; *b)* conversione in azioni; *c)* meccanismi con effetti equivalenti alla riduzione del valore o alla conversione in azioni. Questi eventi devono essere esplicitamente previsti dalle disposizioni che governano gli strumenti finanziari e possono essere riconducibili unicamente al verificarsi di un evento connesso al livello di patrimonializzazione della società, come ad esempio la riduzione sotto un certo livello del rapporto tra patrimonio netto e attivo di bilancio.

Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l'emissione di strumenti finanziari disciplinati dal presente articolo, il comma 3 fissa due condizioni che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere della disciplina prevista dal comma 1.

Anzitutto, gli emittenti devono comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l'applicazione della disciplina di cui al comma 1. Tale comunicazione deve essere effettuata indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione stessa è avvenuta. Inoltre, i maggiori o minori valori che, per l'applicazione del comma 1, non concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP devono essere separatamente evidenziati nella relativa dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES e nella dichiarazione ai fini dell'IRAP.

Con il comma 4 viene abrogato il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, in quanto superato dalla presente disposizione; nel contempo si prevede una disposizione transitoria con la quale si estende il regime della segnalazione nella dichiarazione degli strumenti di cui al comma 3 della previsione in commento anche a quelli emessi in virtù del comma 22 dello stesso articolo 2.

Art. 10. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico).

Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Art. 11. (Aggregazioni d'impresa).

Al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale, l'articolo, nel riproporre il cosiddetto «*bonus* aggregazione» che fu introdotto con l'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, ancor prima, dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni

effettuate fino al 31 dicembre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, la norma, reintroducendo la deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta.

Art. 12. (Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino).

La norma intende modificare le modalità tramite le quali vengono posti in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, relativamente agli obblighi di fatturazione relativi ai rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino.

In particolare, tenuto conto della peculiarità degli scambi fra l'Italia e San Marino, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità, nonché dell'entrata in vigore, già a partire dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, la norma intende prevedere anche nei rapporti commerciali tra l'Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come

previsto dal citato decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993.

L'intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di *compliance* più efficace nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati.

Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, tra le quali quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto « regime di vantaggio » di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle richieste degli operatori di applicare la fatturazione elettronica anche alle operazioni attive e passive tra l'Italia e San Marino.

Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 13. (Vendita di beni tramite piattaforme digitali).

La norma proposta è finalizzata a favorire la *compliance* in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11-*bis*,

commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Quest'ultima disposizione, anticipando in modo parziale il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, previsto per il 2021, attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, *tablet*, *computer* e *laptop*, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale.

In considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/2245, l'efficacia delle previsioni di cui al citato articolo 11-*bis*, che attribuiscono alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d'imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare, è differita al 1° gennaio 2021.

Ritenendo tuttavia utile, nelle more del completo recepimento delle citate disposizioni unionali, avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, *tablet*, *computer* e *laptop*, la norma pone a carico di dette piattaforme obblighi di natura informativa.

In particolare, il comma 1 dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La accettazione di vendite a distanza comprende

sia i beni importati sia i beni che sono all'interno dell'Unione europea.

Il comma 2 dispone che il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio.

Il comma 3 prevede che tale soggetto passivo sia responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Il comma 4 differisce l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al 1° gennaio 2021. Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, indicate dal citato articolo 11-*bis* ed effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la data di entrata in vigore della presente disposizione, le piattaforme sono tenute all'invio dei relativi dati nel mese di luglio 2019, secondo modalità indicate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 prevede che le disposizioni in esame si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Art. 14. (*Enti Associativi Assistenziali*).

La disposizione in esame ricomprende nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che fruiscono del regime della «decommercializzazione», le associazioni con fini assistenziali.

Art. 15. (*Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*).

La disposizione in esame introduce la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni.

In particolare, il comma 1 prevede che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

Il comma 2 dispone che gli enti territoriali stabiliscono, con l'atto di cui al comma 1, anche: *a*) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; *b*) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; *c*) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; *d*) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Ai sensi del comma 3, a seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Il comma 4 precisa che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di

prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il comma 5 dispone che si applicano le disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'esclusione dalla definizione agevolata per talune somme e specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il comma 6 prevede, infine, che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 16. (Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante).

I commi 922 e 923 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti.

Quindi, dalla predetta data sia la deduzione ai fini delle imposte dirette che la detraibilità IVA dei costi relativi agli acquisti di carburante rimangono subordinate alla circostanza che l'acquisto sia effettuato con mezzi di pagamento elettronici.

Il comma 924 del medesimo articolo 1, a fronte del prevedibile aumento delle predette operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, ha

introdotto in favore dell'esercente dell'impianto di distribuzione un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Sebbene la relazione tecnica relativa a tale disposizione avesse commisurato il credito d'imposta alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, dubbi sono sorti in ordine al perimetro del credito d'imposta atteso che il dettato normativo non escludeva esplicitamente le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi.

Con il presente intervento, avente natura interpretativa, si intende chiarire che il credito d'imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla citata legge di bilancio 2018. Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta (per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Capo II. Misure per il rilancio degli investimenti privati

Art. 17. (*Garanzia sviluppo media impresa*).

Il comma 1 introduce una forma di garanzia pubblica, concessa da una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia (FCG) che opera esclusivamente su singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, destinata agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (il credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere

pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e *small mid cap*, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG (protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato) concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle *Small Mid Cup* anche per finanziare investimenti di più lungo periodo (e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI)).

Il comma 2 innalza a 3,5 milioni l'importo massimo garantito dal Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni su portafogli di finanziamento.

Art. 18. (*Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI*).

Con riferimento ai commi 1 e 2 si richiama l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che, nell'elencare le funzioni amministrative conservate allo Stato, alla lettera *r*) menziona «la gestione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», disponendo altresì che «Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (...)».

Obiettivo primario della disposizione è di conservare la gestione «accentrata» del Fondo di garanzia per le PMI. Il legislatore ha, dunque, scartato la scelta della «regionalizzazione» del Fondo di garanzia per le PMI, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente eccetera), delineando un sistema in cui l'intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.

Tuttavia, molte regioni stanno recentemente facendo ricorso alla lettera *r*) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Infatti, con l'attivazione della lettera *r*), le PMI regionali possono accedere al Fondo di garanzia solo se si associano a un confidi (sostenendone i relativi costi), restando precluso l'intervento diretto tramite la banca finanziatrice.

Nelle regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla lettera *r*) si è osservato un netto calo dell'operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l'attivazione della lettera *r*) introduce un barriera all'accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della « garanzia diretta ») e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Pertanto, si abroga il secondo periodo della citata disposizione, lasciando che le misure di sostegno all'attività dei confidi – attori sicuramente importanti per ampliare e facilitare l'accesso al credito delle PMI – trovino una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate e mai a danno delle imprese. La norma ha comunque cura di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera *r*), prevedendo che la limitazione dell'intervento del Fondo alla controgaranzia rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.

Al riguardo, si rileva che il Governo, anche nell'ambito del recente progetto di riforma del Fondo di garanzia, ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo nuovi e importanti spazi per l'operatività proprio dei confidi.

Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100 per cento in favore dei confidi più solidi, le « operazioni a rischio tripartito », la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa « delega » nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a

imprese *start-up* e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90 per cento se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi.

Soluzioni, quelle elencate, che fanno leva su meccanismi di incentivazione e di premialità e non, come nel caso della lettera *r*), su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza e che, soprattutto, offrono nuove opportunità anche alle imprese, favorendole e non danneggiandole.

I commi da 3 a 6 si occupano della disciplina del *social lending* e del *crowdfunding* che rappresentano due tra i fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.

Attraverso il *social lending* una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Invece, con lo strumento del *crowdfunding*, famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme *on line*, da una pluralità di investitori.

In Italia, il *social lending* e il *crowdfunding* non sono ancora particolarmente sviluppati, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.

Di *social lending* e di *crowdfunding* si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell'8 novembre 2016) per lo svolgimento di dette attività.

Tutto ciò premesso – in un contesto in cui l'accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile –, il ricorso al *social lending* e al *crowdfunding* può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali, un canale alternativo e strategico di accesso ai capitali da parte delle PMI.

La norma proposta è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del *social*

lending e del *crowdfunding*, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle PMI.

A tal fine, è prevista la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 in relazione, appunto, a finanziamenti erogati, per il tramite di piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*, alle PMI.

La concessione della garanzia del Fondo, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore, può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del *social lending* e *crowdfunding* in Italia.

Tuttavia, l'estensione della garanzia ai finanziamenti di *social lending* e *crowdfunding* impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati al *social lending* e *crowdfunding*. Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocatione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.

A tal riguardo, la norma prevede che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding* debbano essere preventivamente accreditate, a seguito di un'apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

La norma rinvia, infine, a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della

garanzia concedibile, nonché i criteri per l'accreditamento delle piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare, in considerazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

Art. 19. (*Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa*).

Il Fondo di garanzia per la prima casa è stato istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con contro-garanzia dello Stato.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore ad euro 250.000, connessi al solo acquisto, ovvero all'acquisto unitamente ad interventi di ristrutturazione con accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari non di lusso, site nel territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo.

A fronte di un garantito in essere di 4,5 miliardi di euro, le risorse del Fondo, in assenza di rifinanziamento, si esauriranno entro i prossimi due mesi.

Oltre al rifinanziamento si interviene sugli accantonamenti oggi fissati al 10 per cento (percentuale troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo), liberando così risorse.

Art. 20. (*Modifiche alla misura Nuova Sabatini*).

La misura « Beni strumentali – Nuova Sabatini » costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo

e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti « ordinari » e al 3,575 per cento per gli investimenti « Impresa 4.0 »). Tale contributo è erogato alle PMI beneficiarie secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge. Proprio in connessione a tale modalità di erogazione del contributo (in sei quote annuali), nonché ai diversi rifinanziamenti della misura operati dal legislatore nel corso degli anni, si è determinato un aumento esponenziale del numero di istanze che ha aggravato gli oneri amministrativi e generato prevedibili ritardi nei pagamenti alle PMI.

In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa da un minimo di 20.000 euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell'intervento agevolativo. Tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio in considerazione di una limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l'attuazione della misura, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l'intero periodo di operatività della misura (quasi cinque anni di operatività della misura), l'impresa non può più

accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro risulta restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.

La norma *de qua* è finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:

a) l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di bilancio 2019;

b) la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall'accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessita di anticipazioni di cassa.

Art. 21. (*Sostegno alla capitalizzazione*).

Le imprese italiane presentano, mediamente, un basso indice di capitalizzazione, anche e soprattutto rispetto alla situazione riscontrabile nei principali Paesi industrializzati. Le cause di questa cronica situazione di sottocapitalizzazione sono da ricercare, principalmente, nella preferenza che le aziende italiane hanno sempre mostrato per il finanziamento attraverso capitale di debito – soprattutto bancario, tanto da far qualificare, da molti studiosi e osservatori, il nostro sistema produttivo come « banco-centrico » – rispetto al capitale di rischio.

Il tema della sottocapitalizzazione e dell'eccessiva dipendenza dal canale di finanziamento bancario riguarda, principalmente, le imprese di minore dimensione.

Accanto alla descritta situazione di strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni, si è registrata, per gli effetti innescati dalla crisi economica e finanziaria, anche una consistente contrazione degli investimenti produttivi. Questa forte riduzione è legata anche alle maggiori difficoltà di accesso al credito riscontrate dalle imprese, connesse anche a una più restrittiva politica di concessione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari.

L'intervento mira a incidere sulla situazione sopra rappresentata, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.

L'intervento *de quo* è attuato ricorrendo al collaudato schema della « Nuova Sabatini ». Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – viene riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella *standard* ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci.

Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa.

Art. 22. (Tempi di pagamento tra le imprese).

La disposizione è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, muovendo dal presupposto che la manifestazione all'esterno dei tempi medi di pagamento dell'impresa può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società.

La conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie

obbligazioni costituisce, pertanto, un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società – i quali potranno pertanto venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente – e, al tempo stesso, può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

Nel dettaglio, si prevede che nel bilancio sociale le società devono dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese.

Inoltre, nel bilancio, deve essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi indicati all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi.

Art. 23. (Cartolarizzazioni).

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha disciplinato l'operazione di cartolarizzazione che, molto sinteticamente, si realizza in un procedimento attraverso il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria (denominata « società per la cartolarizzazione dei crediti » e genericamente conosciuta nel linguaggio economico come società veicolo o SPV, dall'inglese *Special Purpose Vehicle*), che ha come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti. Gli acquirenti dei titoli obbligazionari sono i destinatari finali delle somme corrisposte dai debitori ceduti in relazione ai crediti oggetto di cessione.

Tale schema è incentrato sulla separazione del patrimonio costituito dai crediti, che fa capo alla società veicolo, i cui proventi sono destinati esclusivamente al rimborso dei portatori dei titoli e al pagamento dei costi dell'operazione.

Nel tempo la legge n. 130 del 1999 ha subito alcune modifiche, essenzialmente per tenere la legge al passo con l'evoluzione della pratica commerciale.

Più recentemente la legge n. 130 del 1999 è stata modificata dall'articolo 60-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l'articolo 7.1. Tale articolo disciplina specificamente la cartolarizzazione di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari, legata al problema della mole dei crediti deteriorati che, a seguito della crisi finanziaria e della successiva crisi economica, appesantiscono il bilancio delle banche italiane. Come noto, il problema del volume degli *asset* deteriorati è all'attenzione delle istituzioni europee e internazionali ed è richiesta alle banche una gestione attiva dei crediti deteriorati, ma anche una più veloce dismissione, ovvero una più rigorosa svalutazione del loro valore.

In considerazione della limitatezza del mercato secondario dei crediti deteriorati, sostanzialmente oligopolistico, è necessario ampliare il *range* degli strumenti a disposizione delle banche per la cessione dei crediti deteriorati.

Uno dei *tool* a disposizione è quello della cartolarizzazione dei crediti deteriorati: con l'intervento legislativo *de quo*, il legislatore si è posto l'obiettivo di consentire operazioni di cartolarizzazione, più complesse di quelle della cartolarizzazione del credito *in bonis*, volte a migliorare le prospettive di recupero e incasso del credito attraverso interventi mirati alla disciplina relativa alle cartolarizzazioni contenuta nella legge n. 130 del 1999.

Da ultimo, è intervenuta la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con aggiustamenti mirati relativi: (i) alle cartolarizzazioni il cui sottostante non sono crediti, bensì titoli obbligazionari; (ii) alla platea di destinatari di finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) alle cartolarizzazioni sintetiche; (iv) previsioni di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili.

L'intervento in esame è diretto a completare il processo di riforma e, a tal fine,

esso prevede misure specifiche volte a: (i) facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UTP); (ii) ampliare le modalità con cui le società di cartolarizzazione possono intervenire a sostegno dei debitori ceduti; (iii) consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, invece di una sola, come previsto dall'articolo 7.1 vigente, per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione; (iv) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni (tipicamente immobili) a garanzia dei crediti cartolarizzati; (v) introdurre una modalità di cartolarizzazione che ha come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.

Modifiche all'articolo 4, comma 4-ter.

Le modifiche sono volte a facilitare le operazioni di trasferimento, in particolare delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UTP), evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito, permettendo il trasferimento degli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario e consentendo il mantenimento del conto presso la banca cedente.

Modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis).

Modifica volta a coordinare la disposizione in oggetto con l'articolo 7.2, di nuova introduzione, che disciplina in maniera specifica le cartolarizzazioni di beni immobili.

Modifiche all'articolo 7.1.

1. Modifiche al comma 3.

Il comma 3 è modificato per aggiornare i riferimenti normativi al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e per permettere la concessione di finanziamenti ad assuntori di passività dei debitori ceduti (si pensi, ad esempio, ai fideiussori), ovvero a

soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (si pensi ai gruppi di imprese).

2. Modifiche al comma 4.

Il comma 4 è sostituito, al fine di consentire la costituzione anche di più di una società veicolo di appoggio per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione. Inoltre, si è inteso applicare ai trasferimenti a favore delle società veicolo d'appoggio le modalità di cessione di cui all'articolo 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario». Infine, si chiarisce che il regime di segregazione si estende non solo alle somme rinvenienti dalla gestione di beni e diritti da parte delle società veicolo d'appoggio, bensì anche ai beni e diritti stessi. Tale previsione consente altresì di rimuovere eventuali dubbi sull'applicabilità anche alla società veicolo d'appoggio dell'impostazione contabile e, con essa, del regime di neutralità fiscale applicabile alla società di cartolarizzazione in vigenza dell'operazione a cui la società stessa è funzionale.

3. Introduzione dei commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*.

Le previsioni dei commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* hanno ad oggetto il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d'appoggio, in modo da garantire la neutralità fiscale di tali operazioni anche ai fini delle imposte indirette. Viene previsto, infatti, che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, è disposto che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa o di organismi di investimento collettivo del risparmio, della proprietà o di diritti reali

sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa nel caso ricorrano le condizioni previste per godere delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.

Inoltre, viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale.

4. Modifiche al comma 5.

Le modifiche al comma 5 sono di mero allineamento con le modifiche di cui al comma 4.

Il comma 5 già chiariva la circostanza che le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio in conformità non comportano l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario. Ciò in quanto esse non sono realmente dei soggetti autonomi che abbisognano delle normali procedure di iscrizione e di autorizzazione, bensì strutture societarie create appositamente per un'operazione e come tali consolidate nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario. La disposizione vigente menziona solo il consolidamento nel bilancio di una banca: si è quindi colmata la lacuna normativa includendo anche il consolidamento nel bilancio di un intermediario finanziario.

Introduzione dell'articolo 7.2.

L'articolato introduce l'articolo 7.2 alla legge n. 130 del 1999. Esso è rubricato «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni

mobili registrati » e consiste in una nuova modalità di cartolarizzazione, che ha come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni. L'articolo 7.2 enuclea le caratteristiche di tali società in linea con quanto previsto per le società di cartolarizzazione e di appoggio.

Art. 24. (*Sblocca investimenti idrici nel sud*).

Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società alla quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dovranno essere trasferite le funzioni al momento in capo allo stesso ente, l'articolo 24 modifica il citato articolo 21, comma 11, prevedendo, in particolare, che:

il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio di concerto con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario sono estinte dall'ente posto in liquidazione, che vi provvede con le risorse finanziarie nella propria disponibilità;

i diritti su beni demaniali già attribuiti all'ente, in forza di provvedimenti concessori, si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione;

al fine di accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, i crediti e i debiti di cui è titolare l'ente, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società; inoltre, si

prevede che i rapporti giuridici, anche processuali, di cui è titolare l'ente producono effetti esclusivamente nei suoi confronti;

la procedura di liquidazione dell'ente si completa con la presentazione, da parte del commissario liquidatore, del bilancio finale di liquidazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il Mezzogiorno, comandando, in tal modo, la lacuna presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non chiarisce quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma.

Art. 25. (*Dismissioni immobiliari enti territoriali*).

La proposta ha l'obiettivo di estendere agli enti territoriali il perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), ampliando e rafforzando in tal modo gli strumenti a disposizione del Governo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. In effetti, secondo i dati contenuti nell'ultimo Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l'80 per cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.

In conseguenza di tale modifica è stato anche emendato il comma 425 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, mediante la riformulazione dell'ultimo periodo. Tale modifica è finalizzata ad allineare la norma alla giurisprudenza costituzionale (*inter alia*, sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 9 giugno 2015), secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 26. (*Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare*).

La cosiddetta « economia circolare » mira, attraverso la ricerca e l'innovazione tecno-

logica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. Il passaggio dall'attuale modello di economia « lineare » a quella « circolare » richiede un cambiamento delle strategie di *policy* e dei modelli di mercato al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali.

Il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica costituisce, pertanto, un fattore decisivo per dare impulso alla predetta transizione, che concorre – tra le altre cose – anche a modernizzare il comparto industriale, apportando benefici sia all'economia che all'ambiente.

La proposta normativa si pone l'obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un'economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.

Nell'ottica di garantire il più ampio accesso allo strumento agevolativo, la misura di aiuto in argomento non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti, che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria [attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1), 3) e 5)], nonché centri di ricerca. Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila euro e 2 milioni di euro.

L'intervento sarà attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui

all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, nel quale confluiranno le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a coprire la quota di contributo diretto alla spesa. L'intervento rientra, infatti, perfettamente nella prima finalità prevista dalla citata norma istitutiva del Fondo, che individua, al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 23, la finalità di « promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo (...) ».

Tenuto conto dell'associazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, allocato nella gestione separata di Cassa depositi e prestiti (CDP), la procedura seguirà gli schemi già sperimentati adottati ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015, recante « Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ».

Sulla base della predetta disciplina, tra l'altro, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuleranno un'apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, cui potranno aderire gli istituti di credito (« banche finanziatrici ») che concorreranno alla copertura dei costi dei programmi di investimenti proposti dalle imprese tramite l'erogazione di finanziamenti bancari a tasso di mercato e che, in virtù dell'adesione, assumeranno gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio.

La convenzione impegnerà, con la previsione di specifiche disposizioni, anche il

soggetto gestore, da individuare, come per tutti gli interventi in ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile, nel raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara indetta nel 2014 dal Ministero dello sviluppo economico per l'affidamento del servizio di gestione di detti interventi, avente come mandataria Banca del Mezzogiorno – MedioCredito centrale e come mandanti diversi istituti bancari e il Centro nazionale delle ricerche, competente, quest'ultimo, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti.

L'intervento sarà realizzato con procedura valutativa a sportello.

Quanto alla consistenza dell'agevolazione, oltre al riconoscimento di una quota di contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili, la norma prevede che il finanziamento agevolato copra una percentuale delle spese pari al 50 per cento. A detto finanziamento agevolato, come detto, deve essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall'impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) sono poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell'ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10 per cento delle spese ammissibili.

Art. 27. (*Società di investimento semplice – SIS*).

Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è introdotta la lettera *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, di seguito denominato « TUF », che introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la cosiddetta società di investimento semplice (SIS).

Le SIS sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del

venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Tenuto conto che l'attività della SIS rientra nella definizione di « gestione collettiva del risparmio » prevista dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di seguito denominata « AIFM », e dall'articolo 32 del TUF, la SIS rientra tra i gestori ai sensi del TUF; in particolare, la SIS è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), del TUF.

Per rientrare nella definizione di SIS l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;

b) la sottoscrizione delle azioni ovvero degli strumenti finanziari partecipativi SIS deve essere riservata agli investitori professionali;

c) il patrimonio netto non deve eccedere i 25 milioni di euro;

d) deve avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività (intese, quindi, come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni);

e) non ricorrere alla leva finanziaria;

f) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni (50mila euro).

Ai nuovi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35-*undecies* del TUF è disciplinato il regime applicabile alle SIS.

Nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFM per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (gestori sotto-soglia).

In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 35-*undecies* prevede la disapplicazione alle SIS delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob, di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, del TUF.

In un'ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori, il nuovo comma 2 prevede che le SIS devono adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, devono stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Nell'ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale del TUF sulle Sicaf. In particolare, è previsto che:

a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF;

la denominazione sociale della SIS deve contenere l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

La presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 28. (*Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area*).

La norma proposta prevede modalità semplificate per la definitiva chiusura dei

procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662 del 1996, più volte oggetto di interventi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del legislatore.

Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un'intensa attività di gestione, con circa 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997 e 1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi risiedono, in particolare, nelle complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti, nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni soggetti responsabili e responsabili unici, che, nonostante detengano una posizione di centralità funzionale nell'ambito dei rispettivi strumenti, in alcuni casi ritardano e omettono l'emissione di determinazioni di propria competenza mentre, in altri casi, dismettono la propria attività causando considerevoli ritardi nella definizione dell'*iter* procedimentale.

Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo, in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.

La proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità di erogazione delle agevolazioni, riducendone i tempi, e prevedendo, altresì, procedure semplificate per accertare la de-

cadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 28 consente al Ministero dello sviluppo economico di autorizzare l'erogazione del contributo sulla base di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dalle imprese interessate nei termini, nelle modalità e secondo gli schemi adottati con circolare ministeriale, attestante, fra l'altro, l'ultimazione dell'intervento nonché la regolarità dei pagamenti dei relativi titoli di spesa.

Il contributo è riconosciuto nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per le imprese che non abbiano provveduto all'invio della predetta dichiarazione sostitutiva, si prevede che il Ministero accerti la decadenza dai benefici attraverso l'adozione di un provvedimento che riguarderà l'insieme delle imprese interessate e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, salvaguardando gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenuti dalle imprese.

Tale disposizione consente, pertanto, di procedere alla definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi ricompresi nei due strumenti negoziali, con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo.

Al fine di evitare che la semplificazione si risolva in uno strumento di elusione delle condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni, il comma 2 dell'articolo 28 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, proceda a successivi accertamenti sugli investimenti realizzati. Nell'eventualità di riscontro di comportamenti elusivi da parte delle imprese interessate, oltre alla revoca

del contributo secondo le procedure previste dalle norme di riferimento, è irrogata all'impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascun anno, redige una relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli svolti.

Infine, il comma 3 della disposizione proposta incide sulla destinazione delle risorse, impegnate per iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali dei patti territoriali, risultate disponibili ovvero che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, revoche e rideterminazioni dei contributi. La disposizione fa salvi gli impegni finanziari già assunti dal Ministero per la realizzazione delle iniziative produttive nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali già approvati. Tali risorse saranno utilizzate dalle regioni per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. I criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse, nonché i principi per l'attuazione e la gestione dei richiamati progetti di sviluppo da parte delle regioni, sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche valorizzando, secondo una logica di continuità operativa, i modelli gestionali efficienti e le positive capacità organizzative dei soggetti che hanno garantito la funzionalità dei patti territoriali. Resta impregiudicata l'assegnazione, prevista dalla vigente normativa, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, delle economie riferibili allo strumento dei contratti d'area.

Art. 29. (Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation).

Commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero).

La disposizione è volta a consentire un'opera di revisione della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile, di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le cosiddette « nuove imprese a tasso zero », al fine di ampliarne la capacità di intervento e di renderla maggiormente attrattiva per le imprese, eliminando anche gli elementi di rigidità che ne minano l'efficacia e la stessa capacità di raggiungimento del fine di sviluppo perseguito.

Tra le principali criticità della norma attuale vi è, infatti, la previsione di requisiti di accesso eccessivamente restrittivi, tali da generare un basso tasso di ammissione rispetto alle domande presentate, in contrasto con gli obiettivi della stessa. A tal fine si propone, in primo luogo, di ampliare il novero dei potenziali beneficiari della misura, innalzando il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa. Saranno ammesse alla presentazione della domanda le imprese che siano costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione, modificando il limite di 12 mesi previsti dalla vigente disposizione.

Con riguardo ai programmi di investimento ammissibili, si dispone l'aumento della percentuale di copertura delle spese ammissibili, innalzandola al 90 per cento del totale, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. La durata del mutuo agevolato viene inoltre aumentata da 8 anni a 10 anni.

All'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, viene poi aggiunta la previsione circa l'importo massimo delle spese ammissibili, innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con

altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento agevolato avvenga anche attraverso l'utilizzo di un finanziamento bancario ordinario, lo stesso potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Alcune disposizioni di maggiore dettaglio sono poi rimesse a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con l'attuale assetto di competenze, con il quale verrà disposto, tra l'altro, che per le imprese di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sia prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Si segnala che dette modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno a essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

La norma, così come riformulata, consente di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, fronteggiando le difficoltà di accesso al credito da parte di soggetti considerati maggiormente vulnerabili, come le PMI a prevalente composizione giovanile o femminile. L'aumento delle soglie temporali relative alla costituzione delle imprese, consente poi di estendere l'intervento alle imprese di recente costituzione già presenti sul mercato, non solo promuovendo la fase di *start up* dell'impresa, ma anche sostenendo lo sviluppo della stessa.

La disciplina in questione andrà a sostituire le vigenti disposizioni attuative, già adottate, per l'attuazione della misura.

Commi 3 e 4 (Smart & Start Italia).

La norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a provvedere, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dettata per gli interventi per le aree di crisi

industriale agevolati ai sensi alla legge n. 181 del 1989 e a quella relativa alla misura « *Smart & Start Italia* » destinata alle *start-up* innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014.

Si tratta, in entrambi i casi, di misure che rispondono a finalità strategiche di sostegno al tessuto imprenditoriale e che, tuttavia, necessitano di un intervento di rafforzamento volto a consentirne un utilizzo più diffuso da parte delle imprese e una maggiore efficacia, anche in termini di alleggerimento degli oneri gravanti sulle stesse imprese beneficiarie, che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica, scontano il peso di maglie troppo ristrette per l'accesso agli strumenti di sostegno, che risulta insufficiente a fronte degli oneri a loro carico.

Al fine, pertanto, di rendere più efficace il sostegno pubblico nel contesto delle citate misure, la norma detta al comma 4 i criteri cui deve essere improntata l'opera di revisione, che, in linea con le finalità perseguite dalle disposizioni del presente decreto-legge dedicate agli strumenti di incentivo alle imprese, richiedono la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e l'individuazione di modalità di intervento idonee a consentire, tra l'altro, l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Tra le principali criticità delle misure vi è infatti l'eccessiva articolazione delle procedure, degli adempimenti amministrativi necessari e dei criteri di valutazione delle domande.

Nel caso degli interventi agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989, si registra una particolare articolazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi necessari per l'ottenimento delle agevolazioni, oltre che un limitato *appeal* della misura (specialmente nelle aree del centro-nord), a causa della preponderanza del finanziamento agevolato rispetto al fondo perduto, cui si aggiunge la difficoltà dei

proponenti (essenzialmente PMI) di fare fronte agli impegni finanziari richiesti.

Attraverso la semplificazione dell'*iter* agevolativo e una revisione del *mix* di agevolazioni concedibili, accompagnate da una più mirata attività di coinvolgimento degli enti territoriali (regioni, province, comuni, locali associazioni di categoria, eccetera) e dei sistemi locali del credito, potrà garantirsi un'accelerazione dei tempi di attuazione delle iniziative e un aumento dell'efficacia generale della misura, che potrà consentire anche una maggiore condivisione dei risultati con il territorio e i suoi attori di riferimento.

Nel caso della misura *Smart & Start Italia*, l'intervento di semplificazione consentirà di porre rimedio all'eccessiva declinazione dei criteri di valutazione delle domande, rispetto all'esigenza di focalizzazione sull'effettiva validità dei progetti, e sarà volto a limitare gli oneri amministrativi della misura mutuati da misure agevolative più tradizionali e poco aderenti all'obiettivo del sostegno alle *start-up* innovative. In tale contesto, potrà anche prevedersi a una revisione dei costi ammissibili in un'ottica di ampliamento, al fine di cogliere alcune difficoltà strutturali del *target* di imprese beneficiarie dell'intervento (ad esempio, includendo i costi del personale interno per l'attività di progettazione e sviluppo svolte internamente e la previsione di una percentuale accessoria di costi di gestione, non soggetti a rendicontazione analitica, per soddisfare il fabbisogno di circolante delle *start-up*).

L'efficientamento delle procedure istruttorie, di rendicontazione e di erogazione consentirà una maggiore attenzione alla valutazione complessiva del progetto e all'effettiva realizzazione dello stesso, evitando, ove non richiesto dalla normativa applicabile, un'eccessiva rappresentazione analitica dei costi di gestione, in coerenza con le finalità degli aiuti alle nuove imprese, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Commi da 5 a 8 (*Digital Transformation*)

La trasformazione tecnologica e digitale rappresenta un'opportunità e una sfida alla quale è chiamato tutto il sistema economico italiano. Il cambiamento richiesto, non procrastinabile, è orientato al ripensamento nello stile di vita delle attività economiche alla luce delle potenzialità offerte dall'ultima ondata di tecnologie digitali.

Integrare le nuove tecnologie in tutti gli aspetti del *business* aziendale permette di adattarsi a un sistema economico più flessibile, mutevole e fondato su una stretta collaborazione fra persone e unità robotiche, fra strumenti tangibili e ambienti virtuali. Per sfruttare al meglio le tecnologie emergenti e la loro rapida espansione, un'impresa deve essere in grado di reinventarsi, trasformando radicalmente tutti i suoi modelli di organizzazione e di produzione, con l'effetto di creare valore per sé stessa, per i clienti, per i fornitori e per tutti gli altri *stakeholder* aziendali.

La trasformazione tecnologica e digitale rende tutti i processi aziendali più efficienti e le imprese in grado di ottenere un vantaggio competitivo derivante dall'aumento della produttività, dal miglioramento della qualità interna del lavoro e della qualità percepita dagli *stakeholder* esterni all'impresa.

Il piano nazionale « Impresa 4.0 », varato dal Governo all'inizio del 2017, che costituisce una specifica declinazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, rappresenta, a livello nazionale, il quadro di riferimento strategico per l'attuazione delle politiche di ricerca, sviluppo e innovazione mirate alla trasformazione tecnologica e digitale.

Le misure del piano Impresa 4.0 sono declinate secondo quattro direttrici strategiche:

investimenti innovativi: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale e aumentare la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione;

infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete secondo logiche

fiber to the factory, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali;

competenze: creare competenze necessarie e stimolare la formazione su tematiche 4.0;

awareness e governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una *governance* pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La prima quantificazione di interesse, riferita alla diffusione delle tecnologie che caratterizzano il nuovo paradigma del piano Impresa 4.0, rileva sul totale della popolazione dell'industria in senso stretto (indicatore di tipo *proxy* sulla valutazione nei diversi settori) che l'8,4 per cento delle imprese utilizza almeno una delle tecnologie abilitanti; a questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7 per cento di imprese che, anche se non coinvolte attualmente, hanno in programma investimenti specifici nel prossimo triennio. Le imprese che potrebbero essere definite tradizionali, ovvero che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma interventi futuri, rappresentano la grande maggioranza della popolazione industriale, pari all'86,9 per cento del totale.

La proiezione futura non potrà che caratterizzarsi per una crescente propensione verso la digitalizzazione dei processi produttivi: la percentuale di imprese non ancora coinvolte che ha dichiarato di avere in programma interventi rappresenta il 4,7 per cento delle aziende, con una proiezione di crescita futura particolarmente accentuata per le piccole (9,4 per cento) e medie imprese (8,2 per cento).

Naturalmente, la propensione verso queste tecnologie aumenta in maniera significativa al crescere delle dimensioni aziendali, a dimostrazione dell'importante fenomeno di *digital divide* tra PMI e grandi imprese; la variabile rilevante che ostacola la proiezione verso la digitalizzazione dei processi produttivi è costituita dagli elevati costi di realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale, chiara-

mente più onerosi da sostenere per le imprese di minore dimensione e fonte di generalizzato disinteresse all'investimento da parte degli operatori privati.

Gli strumenti di supporto, indirizzati in una logica 4.0, messi in campo dal Governo italiano, hanno mostrato efficacia realizzativa e ricadute positive sullo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale, lasciando aperta la porta a nuove iniziative coerenti con le finalità del piano Impresa 4.0, nonché integrate e complementari con le azioni già in essere.

La norma proposta è finalizzata a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione in coerenza con il piano Impresa 4.0.

L'accesso all'agevolazione è subordinato alla realizzazione di un progetto strutturato di trasformazione tecnologica e digitale che verte sull'implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*).

Le agevolazioni finanziarie previste dalla norma sono concesse nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, su una spesa, sostenuta per la realizzazione del suddetto progetto, di un importo almeno pari a euro 200.000.

Le micro, piccole e medie imprese a cui la richiamata norma si rivolge sono quelle operanti nel settore manifatturiero o nel settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere per le quali è più marcato il necessario coinvolgimento nelle tecnologie 4.0, considerando sia le tecnologie più strettamente connesse alla produzione (*robot interconnessi, manifattura additiva, simulazioni, realtà aumentata*) sia quelle rappresentative dello sfruttamento intensivo di informazioni e dati (integrazione orizzontale o verticale delle informazioni, *cloud, big data, analytics*).

L'adozione del criterio di selezione dei beneficiari, basato sul conseguimento, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio

approvato e depositato, di un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, consente di adottare, per l'attuazione della misura, una procedura valutativa in grado di ordinare le imprese in funzione del merito, ciò al fine di scremare le imprese *target* sul potenziale di crescita e di sviluppo, misurato, appunto, attraverso tale specifico criterio.

La norma rinvia a un decreto ministeriale la disciplina dei criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

In ogni caso, trattandosi di intervento adottato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quadro normativo generale di riferimento sarà costituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013.

Per detto tipo di intervento non si prevede l'affidamento della gestione a un soggetto esterno, mentre si prevede di utilizzare quale modulo procedimentale per la concessione delle agevolazioni una procedura di tipo valutativo a sportello.

L'intervento prevede la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato. Il *mix* tra le due forme agevolative sarà definito nelle successive disposizioni attuative, nel rispetto delle modalità operative del Fondo per la crescita sostenibile.

Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile).

La norma è volta a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile.

Gli interventi finanziati si pongono in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (vedi, ad esempio, la Strategia energetica nazionale e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di ener-

gia e di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero. La norma mira, altresì, allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale (ad esempio, abbattimento barriere architettoniche), messa in sicurezza del patrimonio pubblico e mobilità sostenibile.

La norma destina 500 milioni di euro per l'anno 2019 a tutte le amministrazioni comunali per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Il Ministero dello sviluppo economico procede all'assegnazione automatica dei contributi, a favore delle amministrazioni comunali, in proporzione al numero di abitanti, da un minimo di euro 50.000 ad un massimo di euro 250.000 (per amministrazioni comunali con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

Capo III. Tutela del *made in italy*.

Art. 31. (*Marchi storici*).

La cronaca economico-finanziaria di questi anni mostra che più volte marchi storici italiani sono diventati facile preda di soggetti esteri, che, una volta ottenuta la proprietà dei marchi, hanno poi diluito, se non annullato, l'italianità dei prodotti contraddisti da quei *brand*, chiudendo gli stabilimenti produttivi in Italia e spostando la produzione all'estero. Tale fenomeno, nel tempo, impatta sulla ricchezza del Paese con rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.

L'intervento, valorizzando, su ispirazione tratta dalla disciplina prevista per i beni culturali, la rilevanza della storicità dei marchi detenuti da aziende italiane, prevede che gli stessi confluiscono in un apposito registro e mira a disincentivare iniziative che prevedono la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro.

A tal fine, si prevede anzitutto l'introduzione di disposizioni *ad hoc* all'interno del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

volte a far emergere i marchi storici di interesse nazionale, definiti, ai sensi del nuovo articolo 11-*ter* del citato codice, come « marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale ».

I titolari e licenziatari di marchi storici di interesse nazionale potranno utilizzare il logo « Marchio storico di interesse nazionale » per finalità commerciali o promozionali, così valorizzando i propri marchi. Il logo avrà verosimilmente impatto sulle scelte dei consumatori, evidenziando adeguatamente la storicità dei marchi italiani.

Ai sensi del nuovo articolo 185-*bis* del citato codice è istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, sul quale sono iscritti i marchi storici su istanza dei titolari o dei licenziatari esclusivi.

È introdotto, infine, l'articolo 185-*ter*, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela dei marchi storici presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea recante gli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio » (2014/C 19/04).

Inoltre, viene prevista un'apposita procedura al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale dell'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda cessare l'attività svolta o delocalizzare la stessa al di fuori del territorio nazionale. A tal fine, l'impresa deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o di delocalizzazione dello stabi-

limento. Il Ministero dello sviluppo economico e l'impresa procedono all'individuazione di un eventuale soggetto acquirente o, in caso negativo, di interventi per la reindustrializzazione e per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

Art. 32. (*Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi*).

Commi da 1 a 4 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'*Italian sounding*).

Il fenomeno dell'*Italian sounding* colpisce in maniera molto forte i nostri prodotti (soprattutto quelli tipici), che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le nostre imprese devono agire per via giudiziaria, con rilevanti costi da sostenere, che a volte rendono difficile seguire questa strada.

Per sostenere le nostre PMI in questo ambito, con il presente articolo si intende costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari.

Comma 5 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).

La proposta mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate e i nomi di Stati, regioni e comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Spesso, infatti, si evidenziano, specialmente sui mercati esteri, beni che evocano l'Italia (*Italian sounding*) con marchi contenenti parole (ad esempio: « mafia »), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.

L'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all'estero.

Comma 6 (estensione della competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alla tutela dell'*Italian sounding*; estensione della composizione del Consiglio nazionale anticontraffazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

La proposta mira ad includere il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana nell'ambito delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione, di cui all'articolo 145 del citato codice della proprietà industriale, prevedendo anche un cambio di denominazione. Tale inserimento si rende necessario alla luce della rilevanza che sempre più va assumendo il fenomeno della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti, causa di una sleale concorrenza alle imprese italiane che investono nella qualità, con conseguenti rilevanti perdite per le imprese italiane.

La disposizione prevede inoltre l'inserimento tra i membri effettivi del Consiglio nazionale anticontraffazione anche di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte della crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti.

Commi da 7 a 10 (*voucher 3I* – investire in innovazione).

Il processo di valorizzazione dell'innovazione può risultare oneroso per le imprese e, in particolare, per le *start up*. Ancora di più questo processo è inderogabile per le *start up* innovative, che incontrano ostacoli nella valorizzazione delle loro invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di questo processo, cioè nella brevettazione.

Pertanto si intende supportare questo percorso attraverso l'istituzione di un *voucher* che le *start up* innovative possono

spendere per acquisire servizi specialistici riferiti, in particolare, a tre attività:

1) verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

2) stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

3) estensione all'estero della domanda presentata a livello nazionale.

I servizi possono riguardare una o più delle predette attività.

La definizione delle modalità attuative è demandata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, che può prevedere l'utilizzo sia di un soggetto gestore che dei consulenti in proprietà industriale e avvocati che, in base alla normativa vigente, possono svolgere l'attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto.

Il *voucher* 3I è concesso all'impresa che lo utilizza per il pagamento dei predetti servizi.

Con il *voucher* 3I si agevolano le *start up* innovative a intraprendere la prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, basilari per il loro sviluppo, e si completa il raggio di azione di intervento del programma *Smart & Start* destinato alle *start up* innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte propedeutica.

Comma 11 (interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale - brevetti, marchi, disegni).

Con l'atto di programmazione introdotto dal presente articolo si intende:

a) definire preventivamente l'attuazione delle misure, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno e agevolando le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

b) conformare i bandi alle esigenze delle PMI, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili, anche con la pre-

visione di agevolazioni che possono rendere più agevole l'accesso al sistema della proprietà industriale, soprattutto in riferimento ai brevetti.

Commi da 12 a 14 (agevolazioni all'uso di marchi collettivi e di certificazione).

La disposizione in esame si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati, finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani.

Il quadro normativo comunitario, infatti, osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'Unione europea, oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza dei disciplinari.

Commi 16 e 17 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *patent cooperation treaty*).

Le disposizioni prevedono l'introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (fase nazionale) in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta « fase regionale ». A tal fine vengono previste modifiche all'articolo 55 del citato codice della proprietà industriale e l'introduzione dell'articolo 160-bis.

Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto -

prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno 1970 e ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260 – che abbia designato l'Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta « fase regionale » (*Euro-PCT phase*). La legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante le norme di attuazione del citato Trattato di cooperazione internazionale in tema di brevetti, abrogata dal codice della proprietà industriale, aveva previsto che la designazione o l'elezione dell'Italia dovesse essere interpretata come equivalente ad una designazione o elezione di domanda di brevetto europeo nella quale fosse designata l'Italia. Ciò in quanto, all'epoca, non era in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore aveva preferito l'utilizzo della sola procedura del brevetto europeo, che, attraverso l'esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalidazione nazionale.

Oggi, la situazione è fundamentalmente cambiata, in quanto l'articolo 170 del codice della proprietà industriale, al comma 1, lettera *b*), prevede l'esame della domanda dal momento in cui sia disciplinata la ricerca delle anteriorità, disciplina intervenuta con i decreti del Ministero dello sviluppo economico 3 ottobre 2007 e 27 giugno 2008.

Introdotta e collaudata ormai da diversi anni, la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei Paesi aderenti al Trattato.

La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una do-

manda internazionale di brevetto porterebbe i seguenti vantaggi:

una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea; la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità;

la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale;

maggiori introiti per lo Stato italiano, che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

Capo IV. Ulteriori misure per la crescita.

Art. 33. (*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*).

La disposizione fissa, per le regioni a statuto ordinario, comma 1, e per i comuni, comma 2, la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le regioni, quelle relative al servizio sanitario nazionale) e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

I valori soglia, prossimi al valore medio per fascia demografica, e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le regioni, e in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, per i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Gli enti in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia definito dal citato decreto adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia.

A decorrere dal 2025, alle regioni e ai comuni che ancora registrano un rapporto superiore al valore soglia si prevede l'applicazione di un *turnover* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il valore soglia per gli enti, che è definito, in prima battuta, in termini di prossimità al valore medio per fascia demografica, rappresenta un valore sostenibile finanziariamente e le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per quanto sopra richiamato, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34. (*Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali*).

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.

Allo scopo, facendo seguito alle misure di *enforcement* delle ZES contenute nel recente decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, sulle semplificazioni, si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.

Nel complesso, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte in sede di conversione del citato decreto-legge n. 135 del 2018, che già consentono un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro a investimento.

Gli investimenti in *equity*, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo, che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuati dal Piano stesso.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche,

trovando integrale copertura nelle risorse stanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 35. (*Obblighi informativi erogazioni pubbliche*).

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

associazioni, fondazioni, Onlus

cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

imprese.

Per questo motivo si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito, per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, « nei propri siti *internet* o analoghi portali digitali ».

Per le imprese e le cooperative, invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-*bis*, 2216, 2217 e 2435-*ter* del codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all'obbligo di predispo-

sizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione nei siti *internet* o nei portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020 comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-*quinquies* prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dai commi 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; si provvede alla contestuale abrogazione dell'analogha disposizione contenuta all'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 135 del

2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

Il comma 125-*sexies* riproduce quanto prima stabilito nel terzo periodo del comma 125 della legge n. 124 del 2017.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 36. (*Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori*).

La disposizione in esame, al comma 1, è finalizzata ad estendere al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro sono tenute a trasformarsi in società per azioni.

Le ragioni della disposizione sembrano doversi rinvenire nella pendenza del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia, sollevato dal Consiglio di Stato, relativo ad alcune specifici aspetti della disciplina sul rimborso della quota del socio di banca popolare che eserciti il diritto di recesso, previsto, tra l'altro, nel caso della trasformazione di una banca popolare.

Si teme, evidentemente, che la decisione della Corte di Giustizia non sia emanata entro dicembre 2019 e l'eventuale conseguente stato di incertezza.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per esigenze operative e di certezza giuridica è emersa l'esigenza di integrare la disciplina dei seguenti profili di detta normativa.

Nell'ambito dei risparmiatori ammessi alle prestazioni del FIR, le modifiche proposte al comma 494 chiariscono che tra questi sono inclusi i successori *mortis causa*

dei risparmiatori e i loro familiari quali il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto, i parenti entro il secondo grado, in possesso di strumenti finanziari delle predette banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'inclusione dei soli familiari in questo ambito è coerente con il carattere personale dell'indennizzo, ed è volta a evitare il rischio di condotte predatorie od operazioni speculative, a danno dei risparmiatori cedenti, da parte di soggetti terzi potenziali « aventi causa » dai risparmiatori.

Per l'indennizzo agli azionisti il comma 496 precisa che nella misura, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, sono inclusi gli oneri fiscali.

Medesima inclusione è prevista al comma 497 per la misura dell'indennizzo destinato agli obbligazionisti subordinati commisurata al 95 per cento del costo di acquisto.

Il vigente comma 500, nel ribadire che l'indennizzo è corrisposto agli obbligazionisti subordinati al netto del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto ai titoli di Stato con scadenza equivalente, precisa le modalità e i criteri di determinazione di tale differenziale di rendimento.

Per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, la modifica del comma 501 integra la disciplina vigente per consentire una verifica spedita da parte di detto organo collegiale, anche attraverso la tipizzazione delle violazioni massive e dei criteri di verifica dei requisiti di accesso al FIR. Il decreto istitutivo della Commissione tecnica dovrà indicare i tempi delle procedure di definizione delle istanze e in modo non tassativo le fattispecie di violazioni massive. L'integrazione del comma specifica altresì il requisito di indipendenza dei membri della Commissione tecnica e demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la nomina dei suoi componenti assicurando che le somme non utilizzate per sostenere gli oneri delle attività della medesima siano reintegrate nel FIR. I termini di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo decorrono dalla data che verrà indicata in apposito decreto ministeriale.

In ragione della necessità di approntare una struttura operativa adeguata alla trattazione di centinaia di migliaia di istanze di risparmiatori potenzialmente interessati, il comma 501-*bis* affida le funzioni di segreteria tecnica della cennata Commissione a società con capitale interamente pubblico su cui le amministrazioni dello Stato esercitano un controllo analogo e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti delle predette amministrazioni.

Al comma 502 viene confermata la priorità dei risparmiatori che si trovano in condizioni di rilevanza rispetto al criterio di vulnerabilità sociale, ma i relativi requisiti non verranno più accertati tramite documentazione ISEE bensì attraverso i criteri indicati nel comma 502-*bis*.

Nel comma 502-*bis* sono esplicitate le modalità di erogazione dell'indennizzo forfetario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto di determinate soglie reddituali o del patrimonio mobiliare. La disciplina si applica tanto ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate quanto a quelli in possesso di azioni; per i primi è previsto un indennizzo del 95 per cento del costo di acquisto e per i secondi del 30 per cento del medesimo valore. La situazione reddituale di ammontare inferiore a 35.000 euro ovvero il patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro (elevabile fino a 200.000 euro, previo assenso della Commissione europea), sono le due soglie alternative per l'accesso a detto indennizzo forfetario.

Art. 37. (*Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia*).

La norma è volta a consentire l'eventuale ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia.

Il comma 1 prevede che, al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato in via preventiva a

sottoscrivere – fino ad un tetto massimo – quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

I criteri e le modalità operative dell'intervento sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), pari a 145 milioni di euro.

Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il comma 3 prevede i termini di maturazione e corresponsione, da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, degli interessi sul finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. L'Amministrazione straordinaria è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019, stimati in 145 milioni di euro.

Il comma 4 stabilisce che gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del

bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.

Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo la soppressione delle parole al terzo periodo: «, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura ».

Il comma 6 interviene sulle modalità di restituzione del finanziamento modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituendo le parole: « entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019 » con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria ». Per effetto dei commi 5 e 6 il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

Il comma 7 stabilisce la copertura finanziaria dei commi 5 e 6. Per detta copertura, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Art. 38. (*Debiti enti locali*).

La disposizione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, introduce il comma 932-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), prevedendo che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscrivere in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza, invece, è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera *a)*.

La lettera *c)*, a fronte del trasferimento a Roma Capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. Al fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la lettera *d)* chiarisce che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

Il comma 2 attribuisce al comune di Roma Capitale la facoltà di concedere alla Gestione commissariale anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e Gestione commissariale.

Art. 39. (*Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*).

La modifica normativa proposta consente all'Anpal di procedere autonomamente alla stipula di convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego.

Tali convenzioni, che dovranno comunque essere approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere stipulate anche con società in *house* al Ministero medesimo. Tali società, laddove si rendesse necessario, potranno utilizzare strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Con-sip S.p.A..

L'intervento si giustifica tenuto conto delle ragioni di necessità e urgenza relative al triennio 2019-2021 che richiedono un veloce adeguamento delle procedure telematiche alle nuove misure introdotte dal decreto sul reddito di cittadinanza al fine di garantire, in una prospettiva di sviluppo, l'efficacia e l'efficientamento delle strutture a ciò preposte.

Art. 40. (*Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45*).

Con il presente provvedimento, al comma 1, si tutelano con uno strumento di sostegno al reddito, pari al valore massimo del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), con la relativa contribuzione figurativa, quei lavoratori che sono stati sospesi dalle imprese che hanno subito una flessione produttiva a seguito dell'evento della chiusura di una parte della SS3 bis Tiberina, per un periodo massimo di 180 giorni a far data dall'evento, risalente al 16 gennaio 2019.

Al comma 2 viene prevista l'indennità *una tantum*, pari a 15.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività per l'evento sopra citato.

Ai commi 3 e 4 viene disciplinata la procedura di autorizzazione delle domande di competenza delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

La norma introduce un principio di tendenziale continuità e programmazione nell'adozione degli interventi di sostegno alle imprese che hanno subito una flessione

produttiva al fine di consentirne il rilancio da un punto di vista economico.

L'iniziativa, espressione del principio fondamentale di buon andamento e dei criteri di efficacia e di trasparenza dell'agire amministrativo, raccoglie anche le istanze del mondo imprenditoriale, che nella pianificazione dei propri investimenti avvertono l'esigenza di un maggiore sostegno delle istituzioni pubbliche.

Art. 41. (*Misure in materia di aree di crisi industriale complessa*).

Il comma 1 del presente articolo consente di autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche per i lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019.

Tale norma riguarda il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, riferito alle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, vale a dire Venezia-Porto Marghera (decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2017).

Si rappresenta, a tal proposito, che l'estensione del termine sino al 31 dicembre 2019, quindi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, potrebbe determinare la conseguenza di ampliare la platea di lavoratori beneficiari, oltre ai destinatari di una proroga della mobilità in deroga autorizzata in virtù della norma di cui all'ar-

articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche a soggetti nuovi precedentemente destinatari di mobilità ordinaria.

Tale estensione, quindi, si pone come un elemento di novità rispetto a quanto sinora previsto per le aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali è prevista, per il 2019, esclusivamente la possibilità di una proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità, per i lavoratori individuati dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vale a dire coloro che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 1° gennaio 2017.

La *ratio* dell'intervento è volta a valorizzare con gli strumenti di sostegno al reddito di cui alle disposizioni vigenti le aree di crisi industriali complesse sopra citate, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive.

Art. 42. (*Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea*).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il « Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea » (decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con cui il Ministro dello sviluppo economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell'ottica di semplificare, rendere omogeneo e innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l'estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di

misura utilizzati per funzioni di misura legale – ovvero quella funzione « giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali ».

Il presente articolo dispone la proroga al 30 giugno 2020 del periodo transitorio di diciotto mesi, previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del citato decreto, per gli organismi accreditati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del decreto, terminato alla data del 18 marzo 2019. La norma che si propone prevede per gli organismi che alla data del 18 marzo 2019 hanno presentato domanda di accreditamento la proroga a effettuare le predette verifiche periodiche in conformità alla previgente disciplina, a condizione che abbiano almeno accettato formalmente l'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO. Per gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 si prevede che possano continuare a operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO.

Le suddette disposizioni sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto n. 93 del 2017.

Ciò in considerazione della avvenuta scadenza del periodo transitorio di diciotto mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verifica periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di organismi, anche in termini di copertura territoriale.

Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 organismi, rispetto ai circa 370 organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43. (*Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore*).

L'articolo che si illustra, rubricato «Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore», reca modifiche e integrazioni urgenti al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la quale a sua volta ha ulteriormente modificato il menzionato decreto-legge n. 149 del 2013.

Le modifiche che il presente provvedimento introduce sono rese necessarie sia dall'esigenza di delimitare con maggiore chiarezza la portata della nuova disciplina in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti nella parte in cui si estende alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati che evidenziano forme di collegamento con i soggetti politici; sia, e soprattutto, dall'esigenza di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore, che costituiscono un comparto rilevante per la crescita in considerazione della loro riconosciuta funzione sussidiaria rispetto al sistema di *welfare* complessivamente considerato.

Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sono infatti emerse alcune esigenze di semplificazione e di precisazione della normativa, meritevoli di urgente considerazione.

L'immediata osservanza della disciplina degli adempimenti che la legge 9 gennaio

2019, n. 3, impone, con conseguente applicazione delle corrispondenti sanzioni in caso di violazione, rende necessario e urgente intervenire per evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle realtà associative di minori dimensioni e meno strutturate, oneri organizzativi, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell'immediato.

Il comma 1 introduce modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

In particolare, all'articolo 5 del suddetto decreto sono apportate le modifiche di seguito illustrate:

A) Al comma 3, secondo periodo, le parole: «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo». La modifica si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione.

B) Al comma 3, quarto periodo, si prevede che l'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera, aggiungendo che quest'ultima è possibile anche tramite PEC.

C) Allo scopo di chiarire la portata dell'estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino forme di collegamento con i soggetti politici, il comma 4 è stato riformulato.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del

2013, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.

D) Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ».

Quest'ultima modifica è volta a sottrarre all'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera b), le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le

società di mutuo soccorso, nonché le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, e altresì le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, in considerazione della spiccata vocazione solidaristica e spesso sussidiaria di tali enti. Occorre aggiungere che gli enti del Terzo settore sono comunque assoggettati agli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In via transitoria, al comma 2 si è stabilito che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il comma 3 apporta modifiche alla legge 19 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

Si prevede anzitutto, al comma 3, lettera a), che all'articolo 1, comma 11, della legge 19 gennaio 2019, n. 3 – concernente l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici – sono apportate le modifiche di seguito elencate.

Al terzo periodo, le parole: « entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo

dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, ». La modifica si propone di agevolare il controllo sulle elargizioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione.

A fini di maggiore chiarezza, al quarto periodo, le parole: « e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione » sono soppresse.

Il comma 3, lettera *b*), dell'articolo che si illustra introduce poi modifiche all'articolo 1, comma 21, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, contenente la disciplina sanzionatoria, che si riporta per esteso nel testo vigente: « Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ».

I divieti ai quali la disposizione fa riferimento sono pertanto quello di cui al comma 11, secondo periodo (« È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati »); e quello di cui al comma 12 (« Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche

maggioresse non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo »).

Una prima modifica al comma 21 riguarda il riferimento ai divieti di cui al comma 12, primo periodo, relativo al divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

Con tale modifica si precisa che: « Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13 ».

Alla fine del comma 21, come integrato dalle precedenti modifiche, è poi aggiunto il seguente ulteriore periodo: « In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al periodo precedente se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13 ».

La disposizione appare necessaria in considerazione dell'oggettiva difficoltà di controllare all'atto del ricevimento o nella sua immediatezza il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali e dell'assenza di provvedimenti di privazione del diritto di voto.

Il comma 3, lettera *c*), dell'articolo che si illustra, all'articolo 1, comma 28, della

legge 19 gennaio 2019, n. 3, che estende ad associazioni, fondazioni e comitati l'applicazione dei commi da 11 a 27 dell'articolo 1 citato, aggiunge infine il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ».

Si tratta di precisazione opportuna per coordinare la predetta estensione con la sottrazione degli enti del terzo settore sopra menzionati all'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera *b*), dello stesso articolo 5.

Il comma 3, lettera *d*), dell'articolo che si illustra, all'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, aggiunge, dopo il comma 28, il comma 28-*bis*, che introduce una serie di deroghe.

In primo luogo, in deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati, il termine per gli adempimenti fissato al mese solare successivo si intende fissato, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Si tratta di una previsione diretta ad agevolare soggetti rispetto ai quali non rilevano le esigenze di tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza connessi anche alle scadenze elettorali.

Una seconda deroga riguarda il profilo sanzionatorio, laddove si prevede che alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati, ove non riconducibili alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 – quindi ove non si tratti di enti associativi strettamente collegati con partiti e movimenti – non si applica il citato comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Agli enti di cui al periodo precedente, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al citato comma 12, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.

Al comma 4 dell'articolo in esame si prevede che i termini di cui all'articolo 1, comma 28-*bis*, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi a elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 44. (*Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione*).

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il Sud si proceda a una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un unico Piano operativo denominato « Piano sviluppo e coesione », con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Ad oggi, infatti, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 accordi di programma quadro (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e *addendum*), 188 accordi di programma quadro rafforzati (FSC 2007-2013), 11 programmi operativi (FSC 2014-2020), 23 patti per lo sviluppo (11 regioni, 12 patti città metropolitane).

I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di *governance* che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Allo scopo, vengono concentrati gli strumenti di *governance* oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale. Per la partecipazione ai

Comitati di Sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma, in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

Nell'ambito dei Comitati di sorveglianza è possibile proporre le misure di accelerazione, nonché contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La norma prevede, inoltre, al fine di supportare le Amministrazioni nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali, la destinazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per la progettazione degli interventi infrastrutturali.

Il comma 14 del presente articolo rinvia al CIPE l'adozione delle necessarie misure transitorie a seguito dell'avvenuta riclassificazione degli strumenti.

Il comma 15 prevede la predisposizione di apposite relazioni da parte del Ministro per il Sud al CIPE sull'attuazione delle misure introdotte e sull'andamento della realizzazione degli interventi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Art. 45. (Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali).

La disposizione, in attuazione dell'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone la proroga fino al 30 maggio 2019 del termine per l'adozione dei provvedimenti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare in attuazione dell'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di

bilancio 2019), al fine di rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

Con il comma 2 si apportano correttivi meramente formali alla denominazione di alcune lettere degli articoli 194-*quater*, comma 1, e 194-*septies*, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, per tenere conto delle denominazioni delle lettere inserite in tali medesimi articoli dalla legge europea 2018, approvata definitivamente dal Parlamento e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 46. (Modifiche all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1).

La disposizione attualmente vigente di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica (tale essendo, attualmente, il perimetro oggettivo della disposizione), l'osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetto piano ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

In altre parole, osservare correttamente le prescrizioni del piano ambientale equivale ad adottare e ad attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001 relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.

Il proposto intervento abrogativo mira a comprimere l'ambito oggettivo di operatività della norma, prevedendo che l'osservanza delle disposizioni del piano ambientale equivalga all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, da ora in avanti, delle sole condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA, espungendosi ogni riferimento ad altre norme di legge (e, in particolare, alle norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica). Il riferimento al piano ambientale è completato con la menzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, che ha integrato e modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Parallelamente, l'ipotizzato intervento abrogativo di cui al secondo periodo mira a riconsiderare la natura delle prescrizioni poste dal citato piano ambientale, che vengono ora qualificate come le migliori regole preventive in materia esclusivamente ambientale e non, anche, in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

In aggiunta, si specifica che le succitate condotte connesse all'attuazione del piano ambientale, affinché non diano luogo a responsabilità, devono essere poste in essere nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal piano ambientale medesimo, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017.

Quanto, infine, al proposto intervento modificativo avente ad oggetto la disposizione di cui al terzo e ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, l'intento è quello di delimitare, temporalmente, al 6 settembre 2019, l'applicabilità della disciplina di cui al periodo precedente.

Fermo restando quanto precede, occorre fare peraltro presente che:

a) lo scorso 24 gennaio, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel pronunciare sentenza nel caso « Cordella e altri contro Italia », ha criticamente osservato, sia pure in un *obiter dictum*, che « [q]ui plus est, une immunité administrative et pénale a été re-

connue aux personnes chargées de garantir le respect des prescriptions en matière environnementale, à savoir l'administrateur provisoire et le futur acquéreur de la société »;

b) lo scorso 8 febbraio, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale con riferimento, *inter alia*, alla disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 citato, per presunto contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione, trasmettendo i relativi atti alla Corte costituzionale;

c) proprio la medesima Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 58 del 2018, si era espressa criticamente nei riguardi del cosiddetto « decreto Ilva » del 2015, che aveva consentito la prosecuzione dell'attività di impresa degli stabilimenti, in quanto di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori, conseguentemente dichiarando illegittimi sia l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sia l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e 21-*octies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Nel caso di specie, la questione era nata a seguito dell'infortunio mortale subito da un lavoratore dell'Ilva esposto, senza adeguate protezioni, ad attività pericolose nell'area di un altoforno dello stabilimento di Taranto.

L'altoforno era stato sequestrato dall'autorità giudiziaria ma, pochi giorni dopo, il legislatore aveva disposto la prosecuzione dell'attività di impresa, alla sola condizione che entro trenta giorni la parte privata colpita dal sequestro approntasse un piano di intervento contenente « misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio », non meglio definite.

In tale circostanza, la Corte applicava gli stessi principi statuiti con la sentenza n. 85 del 2013, in base ai quali il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per con-

sentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità dei lavoratori, sia le esigenze dell'iniziativa economica: mentre nell'occasione più risalente la Corte aveva ritenuto che tali principi fossero stati rispettati, nel più recente caso, culminato con la pronuncia del marzo 2018, il giudice delle leggi finiva per ritenere, al contrario, che il legislatore avesse unicamente privilegiato le esigenze dell'iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela, oltre che dell'incolumità e della salute dei lavoratori, persino della vita.

Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti).

La disposizione individua una misura concreta per sbloccare cantieri non operativi e dare slancio forte e spinta propulsiva all'avanzamento delle opere pubbliche: l'assunzione di personale di alta professionalità tecnica (ma anche giuridica) da assegnare con urgenza nei provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Questi sono uffici decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolgono compiti fondamentali in materia di programmazione, progettazione realizzazione delle opere pubbliche, puntuali e infrastrutturali. I provveditorati interregionali alle opere pubbliche sono per legge stazione unica appaltante delle amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell'articolo 38 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). Le delicate e importanti funzioni ad essi attribuite, in particolare, dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2014 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 2014 non possono essere compiutamente svolte senza adeguate risorse umane.

Si prevede pertanto l'assunzione di 80 unità di elevata professionalità tecnica nei settori dell'ingegneria (stradale, strutturale,

edile e idraulica, ad esclusione dell'ingegneria meccanica, perché già autorizzate 148 assunzioni per le motorizzazioni) e dell'architettura e della geologia, oltre a 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici, per accelerare l'affidamento di gare e sbloccare risorse e cantieri. Si intende assegnare a ciascun provveditorato n. 3 elevate professionalità amministrative (n. 2 nel Provveditorato Piemonte/Liguria) e n. 12 elevate professionalità tecniche (n. 14 per il Provveditorato di Roma). La misura compensa parzialmente il blocco del *turnover* degli ultimi anni, che ha depauperato di risorse adeguate queste strutture fondamentali per il rilancio concreto delle infrastrutture del Paese. Dovranno tutti possedere alta specializzazione, ossia laurea specialistica, ed elevata professionalità, ossia esperienza certificata nel settore di riferimento, per almeno un anno. Per i tecnici, è richiesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento. Per gli amministrativi, sarà possibile prevedere il possesso dell'abilitazione forense. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno definiti gli specifici requisiti da possedere, i livelli di ingresso, e modalità rapide di selezione improntate ai criteri suddetti.

Si rendono necessarie, per l'urgenza e la strategicità del ruolo, procedure snelle, semplificate, serie ed efficaci. In particolare, si prevede di svolgere procedure di assunzione in deroga alla disciplina della mobilità, ma non anche alla procedura del concorso unico.

È prevista, infatti, la procedura di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2019, che recita: «Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera *a*) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del

presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

È altresì prevista una procedura semplificata nelle more dell'emanazione del decreto di cui al riportato comma 300, e precisamente una procedura che preveda: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 2) la

possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi.

L'urgenza di avvalersi di detto personale è connessa anche ai prossimi massicci collocamenti a riposo di molteplici unità di personale di Area terza nei provveditorati, per cui è divenuto impellente un passaggio di consegne attraverso la trasmissione dell'esperienza acquisita sul campo.

Art. 48. (*Disposizioni in materia di energia*).

Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 49. (*Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali*).

La norma proposta è finalizzata a migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, prevedendo per il periodo d'imposta in corso, che alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.

Al comma 2 è specificato che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

È previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio — che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle

relative domande, nel rispetto dei limiti di spesa previsti — all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito d'imposta e, infine, alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta da parte dell'Amministrazione concedente.

Art. 50. (*Disposizioni finanziarie*).

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.